

Decisione n. 2024-20 del 9 ottobre 2024 sul quadro che stabilisce i requisiti tecnici minimi per i sistemi di verifica dell'età istituiti per l'accesso a determinati servizi di comunicazione pubblica online e piattaforme di condivisione video che rendono disponibili al pubblico contenuti pornografici

NOR: RCAC2428286X

JORF n. 0251 del 22 ottobre 2024

Testo n. 50

- Allegato

L'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale
vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
vista la legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004, e successive modifiche, sulla fiducia nell'economia digitale, in particolare gli articoli 10 e 10-2;
vista la notifica n. 2024/0208/FR inviata alla Commissione europea il 15 aprile 2024 e le sue osservazioni del 15 luglio 2024;
vista la decisione n. 2024-067 del 26 settembre 2024 della Commission nationale de l'informatique et des libertés (Autorità francese per la protezione dei dati) che formula un parere su un progetto di quadro dell'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale relativo ai sistemi di verifica dell'età istituiti per l'accesso a determinati servizi che consentono di accedere a contenuti pornografici;
viste le osservazioni formulate nel corso della consultazione pubblica svoltasi dall'11 aprile all'11 maggio 2024;

Dopo aver deliberato in merito,
decide:

Articolo 1

È adottato il quadro che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Allegato

ALLEGATO

QUADRO CHE STABILISCE I REQUISITI TECNICI MINIMI PER I SISTEMI DI VERIFICA DELL'ETÀ ISTITUITI PER L'ACCESSO A DETERMINATI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICA ONLINE E PIATTAFORME DI CONDIVISIONE VIDEO CHE RENDONO DISPONIBILI AL PUBBLICO CONTENUTI PORNOGRAFICI

Indice

Introduzione

Responsabilità dei servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici

L'evoluzione del ruolo di ARCOM nel contesto della legge che mira a proteggere e disciplinare l'ambiente digitale

I lavori già in corso per la verifica dell'età

Presentazione del quadro

Sostenere il settore nell'attuazione di soluzioni di verifica dell'età

Aggiornamenti del quadro e dello stato dell'arte

Struttura del quadro e calendario di attuazione

Prima parte: Considerazioni generali sull'affidabilità dei sistemi di verifica dell'età

Seconda parte: Tutela della privacy

Principi di tutela della vita privata

Attuazione di un sistema di verifica dell'età rispettoso della vita privata per impostazione predefinita e fin dalla progettazione

Requisiti minimi per tutti i sistemi di verifica dell'età

1. Indipendenza del fornitore del sistema di verifica dell'età rispetto ai servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici

2. Riservatezza nei confronti dei servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici

3. Riservatezza nei confronti dei fornitori di generazione di prove dell'età

4. Riservatezza nei confronti di qualsiasi altra terza parte coinvolta nel processo di verifica dell'età

5. Garanzie per i diritti e le libertà degli individui da parte dei verificatori dell'età

Requisiti specifici per i sistemi di tutela della vita privata che rispettano il principio del "doppio anonimato"

6. Maggiore riservatezza nei confronti dei servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici

7. Maggiore riservatezza nei confronti degli emittenti di attributi di età

8. Maggiore riservatezza nei confronti di qualsiasi altra terza parte coinvolta nel processo di verifica dell'età

9. Disponibilità e copertura della popolazione

Informare gli utenti sul livello di vita privata connesso ai sistemi di verifica dell'età

10. Visualizzazione esplicita del livello di tutela della vita privata degli utenti

Obiettivi e migliori pratiche auspicabili

Terza parte: Soluzioni derogatorie di generazione di prove accettate su base temporanea

Quarta parte: Audit e valutazione delle soluzioni di verifica dell'età

Valutazione dei sistemi messi in atto in condizioni reali

Tassi di errore, elusione e rischi di attacchi

Indipendenza del fornitore di audit

Introduzione

Responsabilità dei servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici

1. Con la democratizzazione dei dispositivi mobili che consentono l'accesso a internet ai bambini, l'esposizione dei minori a contenuti pornografici su internet sta crescendo rapidamente.

Secondo uno studio condotto dall'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale (Arcom) sulla base dei dati forniti da Médiamétrie, 2,3 milioni di minori visitano ogni mese siti pornografici, con questo numero in rapida crescita negli ultimi anni e legato alla democratizzazione dei dispositivi mobili tra i bambini. La percentuale di minori che visitano siti per adulti è aumentata di 9 punti in 5 anni, passando dal 19 % alla fine del 2017 al 28 % alla fine del 2022. Nel 2022, ogni mese più della metà dei ragazzi di età pari o superiore a 12 anni ha visitato tali siti, una cifra che sale a due terzi per i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 17 anni. In media, il 12 % del pubblico di siti per adulti è composto da minori (1).

Dai primi anni 2000 (2), la ricerca sulle conseguenze dell'esposizione precoce alla pornografia mostra che esporre i bambini più piccoli a contenuti pornografici può avere gravi conseguenze sul loro sviluppo mentale e sull'immagine che si fanno della sessualità e delle relazioni tra gli individui, a scapito del loro sviluppo personale e di una maggiore uguaglianza nelle relazioni di genere (3).

2. Dal 1° marzo 1994, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 227-24 del codice penale, introdotto dalla legge 92-684 del 22 luglio 1992, è vietato esporre minori a contenuti pornografici.

La formulazione del presente articolo è stata modificata per chiarire non solo il suo ambito di applicazione, ma anche il modo in cui deve essere valutato quando un reato avviene su internet. In linea con la giurisprudenza consolidata, dal 2020 l'articolo 227-24 stabilisce che una semplice dichiarazione di età non è sufficiente a dimostrare la maggiore età (4). La formulazione attualmente in vigore è la seguente:

“ La fabbricazione, il trasporto, la diffusione con qualsiasi mezzo e indipendentemente dal mezzo di un messaggio di carattere violento, istigante al terrorismo e pornografico, comprese le immagini pornografiche che coinvolgono uno o più animali, o che possano nuocere gravemente alla dignità umana o incitare i minori a impegnarsi in giochi che li mettono fisicamente in pericolo, o che veicolano tale messaggio, è punibile con tre anni di reclusione e con una sanzione pecuniaria di 75 000 EUR qualora il messaggio possa essere visto o recepito da un minore.

“ Se i reati di cui al presente articolo sono presentati dalla stampa cartacea o audiovisiva o dalla comunicazione pubblica online, si applicano le disposizioni speciali delle leggi che disciplinano tali questioni per quanto riguarda la determinazione delle persone responsabili.

“ I reati di cui al presente articolo sono costituiti anche se l'accesso di un minore ai messaggi di cui al primo comma risulta da una semplice dichiarazione del minore di avere almeno 18 anni.”

Il legislatore ha introdotto, con la legge n. 2020-936 del 30 luglio 2020 che mira a proteggere le vittime di violenza domestica, una procedura speciale che coinvolge Arcom al fine di garantire la piena efficacia di tali disposizioni sui servizi di comunicazione pubblica online che rendono disponibili al pubblico contenuti pornografici su internet.

Tale legge ha quindi affidato al presidente di Arcom la prerogativa di emettere una costituzione in mora all'editore di un sito affinché si conformi al codice penale e, se tale ingiunzione non viene attuata, di chiedere al giudice ordinario di ordinare ai fornitori di accesso a internet (IAP) di impedire l'accesso a questo sito.

3. Sulla base di tali disposizioni, l'autorità ha emesso 13 costituzioni in mora. Ha inoltre rinviato la questione l'8 marzo 2022 al presidente del Tribunale giudiziario di Parigi per

ordinare agli IAP di bloccare cinque di questi servizi con costituzioni in mora. Questa procedura è ancora in corso alla data di pubblicazione del presente quadro.

L'evoluzione del ruolo di ARCOM nel contesto della legge che mira a proteggere e disciplinare l'ambiente digitale

La legge n. 2024-449 del 21 maggio 2024 che mira a proteggere e disciplinare l'ambiente digitale (SREN) ha aggiornato il sistema istituito dalla legge del 30 luglio 2020.

L'articolo 10 della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 sulla fiducia nell'economia digitale (LCEN) dispone che ARCOM "stabilisce e pubblica [...], dopo aver consultato la Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà, un quadro che determina i requisiti tecnici minimi applicabili ai sistemi di verifica dell'età. Tali requisiti riguardano l'affidabilità della verifica dell'età degli utenti e il rispetto della loro vita privata". L'ambito di applicazione del sistema riguarda "contenuti pornografici messi a disposizione del pubblico da un editore di servizi di comunicazione pubblica online, sotto la sua responsabilità editoriale, o forniti da un servizio di piattaforma per la condivisione di video ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 sulla libertà di comunicazione" (di seguito "servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici" oppure "servizi mirati"). ARCOM può, se del caso previo parere del presidente della CNIL, emettere una costituzione in mora per uno di questi servizi per rispettare tale quadro e, in caso di persistenza dell'inadempienza, previo parere della CNIL, può comminare una sanzione pecuniaria nei suoi confronti secondo la procedura di cui all'articolo 42-7 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986.

I nuovi poteri conferiti all'ARCOM dalla legge SREN integrerebbero i poteri altrimenti conferiti al giudice giudiziario, che possono essere impugnati direttamente allo scopo di bloccare un sito non conforme alle disposizioni dell'articolo 227-24 del codice penale, sulla base, ad esempio, dell'articolo 6-3 della legge LCEN.

Inoltre la protezione dei minori contro l'accesso a contenuti pornografici fa parte di un quadro più generale che disciplina la protezione dei minori, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e il suo commento generale n. 25 del 2021 sui diritti del minore in relazione all'ambiente digitale (5), nonché l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, che prevede che "l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente".

I lavori già in corso per la verifica dell'età

Il presente documento fa parte dei lavori intrapresi negli ultimi anni dalla CNIL sulle soluzioni di verifica dell'età per conciliare la tutela dei minori e il rispetto della vita privata. La CNIL ha innanzitutto emesso un parere nel giugno 2021 sul progetto di decreto per l'attuazione della legge del 2020 sulle norme di attuazione per proteggere i minori dall'accesso ai servizi di comunicazione pubblica online che trasmettono contenuti pornografici (6). Per evitare che l'orientamento sessuale delle persone – reale o presunto – possa essere dedotto dal contenuto visualizzato e collegato direttamente alla loro identità, la CNIL ha raccomandato nel suddetto parere di passare per terze parti di fiducia e ha formulato diverse raccomandazioni (7) che comprendevano una sezione sulla verifica dell'età. Tali pubblicazioni sono state sostenute da una comunicazione pubblicata nel luglio 2022 dal titolo "Verifica online dell'età: trovare un equilibrio tra la tutela dei minori e il

rispetto della vita privata” (8) e dal lancio di un dimostratore di un meccanismo di verifica dell’età che rispetti la vita privata degli utenti (9), in collaborazione con PEReN e Olivier Blazy, professore dell’École Polytechnique.

La CNIL ha già avuto l’opportunità di ricordare che “Contrariamente a quanto a volte si dice, il GDPR (10) non è incompatibile con il controllo dell’età per l’accesso a siti pornografici, previsto dalla legge”. (11)

Come la CNIL, anche ARCOM ha emesso un parere sul progetto di decreto di attuazione dell’articolo 23 della legge del 30 luglio 2020 (12).

È in questo contesto che Arcom e la CNIL, con il sostegno di PEReN, hanno avviato scambi tecnici congiunti con gli attori della verifica dell’età all’inizio del 2023. Queste discussioni sono state arricchite dal feedback che Arcom ha ricevuto da alcune delle sue controparti straniere, che si trovano anch’esse ad affrontare le sfide della tutela dei minori e della vita privata quando controllano l’accesso ai contenuti pornografici.

Il presente quadro è stato adottato a seguito di una consultazione pubblica, aperta dall’11 aprile al 13 maggio, e della sua notifica alla Commissione europea il 15 aprile, a norma della direttiva 2015/1535, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, nonché della decisione n. 2024-067 del 26 settembre 2024 della CNIL che formula un parere su un progetto di quadro.

Presentazione del quadro

Sostenere il settore nell’attuazione di soluzioni di verifica dell’età

Conformemente alle disposizioni della legge, il quadro specifica i requisiti tecnici attesi.

Lo scopo di tale quadro non è quello di certificare soluzioni tecniche.

I servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici rimarranno liberi di scegliere le proprie soluzioni per la tutela dei minori, a condizione che soddisfino i requisiti tecnici del quadro.

L’assenza di un sistema di verifica dell’età, così come i sistemi di verifica dell’età che sono inaffidabili o offrono un livello di tutela della vita privata inferiore a quello richiesto dal presente quadro, non saranno ammissibili.

Aggiornamenti del quadro e dello stato dell’arte

Il quadro può essere rivisto e aggiornato al fine di tenere conto dello stato dell’arte. La legge SREN prevede a tale riguardo che “il quadro è aggiornato, se necessario, alle stesse condizioni”.

È infatti auspicabile che il settore adotti soluzioni di verifica dell’età corrispondenti allo stato dell’arte e alle norme europee e internazionali (in particolare a eventuali norme europee emanate nel breve termine), e compatibili con le pratiche industriali, in particolare per quanto riguarda i protocolli tecnici esistenti.

È in questo spirito che le autorità francesi hanno dichiarato, in risposta a una richiesta di informazioni della Commissione europea, nell’ambito della procedura di notifica prevista dalla direttiva 2015/1535, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (testo codificato), che:

“ Per quanto riguarda il futuro, si impegnano a rivedere in tutto o in parte il loro quadro giuridico interno qualora una base giuridica sufficientemente precisa a livello dell’UE consenta di imporre un sistema efficace di verifica dell’età a tutte o ad alcune delle piattaforme interessate dall’accesso a contenuti pornografici.

“ In tali circostanze, esse considerano il [quadro] come una soluzione transitoria, in attesa di un’efficace soluzione europea”.

Struttura del quadro e calendario di attuazione

La prima parte del quadro contiene le considerazioni generali sull’affidabilità dei sistemi legali di verifica dell’età. Oltre alla necessità di garantire la tutela dei minori per impostazione predefinita, vale a dire anche prima di accedere al servizio, è necessario richiamare le condizioni per l’efficacia dei sistemi di verifica dell’età online, evitando al contempo la loro elusione.

La seconda parte si occupa in modo specifico della tutela della vita privata mediante i sistemi di verifica dell’età impiegati per controllare l’accesso ai contenuti pornografici. I siti possono offrire sistemi di verifica dell’età con diversi livelli di tutela della privacy, a condizione di informare gli utenti del livello collegato a ciascun sistema.

In tale contesto, il quadro stabilisce obiettivi minimi per tutti i sistemi di verifica dell’età, nonché obiettivi specifici rafforzati per i sistemi più rispettosi della vita privata noti come “doppio anonimato”. Agli utenti dovrà essere offerto almeno un sistema di verifica dell’età conforme agli standard di tutela della privacy a "doppio anonimato".

Questa seconda parte comprende anche migliori pratiche nel campo della protezione dei dati, ritenute auspicabili.

Inoltre, i servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici saranno in grado di attuare, su base temporanea, soluzioni per la generazione di prove dell’età basate sulla fornitura di una carta bancaria, in deroga alle condizioni di cui alla prima e alla seconda parte, ma subordinatamente al rigoroso rispetto di determinate condizioni cumulative stabilite nella terza parte di questo documento.

Infine, la quarta e ultima parte stabilisce i principi fondamentali atti a orientare i servizi destinati a trasmettere contenuti pornografici e necessari per l’esecuzione di un audit dei loro sistemi di verifica dell’età. In particolare, specifica lo scopo di tali audit, le condizioni in base alle quali vengono effettuati e i requisiti applicabili ai revisori di terze parti.

PRIMA PARTE: CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’AFFIDABILITÀ DEI SISTEMI DI VERIFICA DELL’ETÀ

Lo scopo del presente quadro è garantire la tutela dei minori per impostazione predefinita, a partire dalla prima pagina di un servizio di comunicazione online che consente la trasmissione di contenuti pornografici.

La tutela dei minori comporta infatti prevenire che questi ultimi siano esposti a contenuti pornografici non appena accedono a servizi di comunicazione pubblica online che mettono a disposizione tali contenuti.

A tale riguardo, l’articolo 1 della legge SREN stabilisce esplicitamente che i servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici sono tenuti a mostrare una schermata che non contiene alcun contenuto pornografico “fino alla verifica dell’età dell’utente”.

Inoltre, ai sensi della legge SREN, i servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici devono garantire che nessun utente acceda a contenuti pornografici fino a quando non ha dimostrato la loro maggiore età.

Questa tutela dei minori per impostazione predefinita può essere garantita, ad esempio, offuscando completamente la pagina iniziale del servizio. Gli editori possono inoltre segnalare la natura pornografica del loro servizio. Per farlo, possono contare su un meccanismo di autodichiarazione, come l'etichetta RTA (13), configurato su ogni pagina dei loro siti, consentendo ai sistemi di controllo parentale di scoprire l'età minima necessaria per accedere ai contenuti del sito, attraverso intestazioni di risposta [o "headers" (14)].

Per rispettare la legge, i sistemi di verifica dell'età (in questo caso della maggiore età) messi in atto dai servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici devono essere in grado di distinguere tra utenti minorenni e utenti adulti. È probabile che le soluzioni si evolvano con il miglioramento delle tecniche e l'immissione sul mercato di nuovi sistemi di verifica dell'età, comprese eventuali norme europee emanate nel breve termine.

Se la soluzione tecnica messa in atto dai servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici si basa su una stima dell'età dell'utente, la conformità alla legge implica che essa deve essere configurata in modo da escludere il rischio che un utente minore di età sia considerato adulto ("falsi positivi").

Al fine di rispettare la legge, i servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici devono adoperarsi al meglio, conformemente agli elevati standard di diligenza professionale del settore, per limitare le possibilità di elusione delle soluzioni tecniche messe in atto. I sistemi di verifica dell'età non dovrebbero consentire la condivisione della prova dell'età con altre persone al fine di limitare il rischio di frode. Pertanto il sistema deve essere robusto di fronte ai rischi di attacchi, come ad esempio deepfake, spoofing, ecc.

Ad esempio, per quanto riguarda le soluzioni basate su una stima dell'età attraverso l'analisi delle caratteristiche del volto, i servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici dovranno garantire che le soluzioni includano un meccanismo di riconoscimento delle persone vere, la cui efficacia è coerente con lo stato dell'arte. La rilevazione è effettuata mediante un'immagine di qualità sufficiente ed esclude qualsiasi processo di deviazione che possa essere utilizzato dai minori per apparire artificialmente adulti, in particolare mediante l'uso di foto, video registrati o maschere. Infine, per quanto riguarda le soluzioni tecniche per la generazione di prove dell'età basate sulla presentazione di un documento di identità fisico, si prevede che i servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici garantiscano che le soluzioni tecniche messe in atto consentano di verificare: i) che il documento è reale e che non è una mera copia; ii) che l'utente sia il titolare del documento di identità indicato. Tale verifica può essere effettuata in particolare mediante un riconoscimento delle caratteristiche del volto che comporti un meccanismo di rilevamento della vita, alle condizioni di cui sopra.

Al fine di evitare che i minori siano esposti a contenuti pornografici online, si prevede che la verifica dell'età sia effettuata ogni volta che un servizio viene consultato. Pertanto l'interruzione di tale consultazione deve innescare una nuova verifica dell'età se l'utente desidera accedere nuovamente a contenuti pornografici. Ciò lascia impregiudicata la possibilità per l'utente di usare una prova dell'età che può essere riutilizzata o rigenerata da lui stesso, subordinatamente alla presenza di un secondo fattore di autenticazione. Ciò può essere fatto collegando l'uso della prova riutilizzabile al terminale dell'interessato, come nel caso dei portafogli digitali ("wallet").

Inoltre, il sistema di verifica non deve consentire la condivisione di tale prova con un'altra persona o servizio. Nel caso di un terminale di consultazione condiviso tra un adulto e un minore, è importante evitare che il periodo di validità della verifica dell'età consenta l'accesso a contenuti pornografici senza ulteriori verifiche. Si può ritenere che la validità di

una verifica dell'età debba pertanto essere interrotta quando l'utente lascia il servizio, vale a dire quando la sessione termina, quando l'utente esce dal browser o quando il sistema operativo entra in modalità stand-by e, in ogni caso, dopo un periodo di un'ora di inattività. Onde evitare che il riutilizzo degli account utente induca minori ad accedere a contenuti pornografici, si prevede che la prova dell'età non possa essere memorizzata in un account utente sui servizi mirati. In ogni caso, dalla legge risulta che l'obbligo di verifica dell'età si applica a ciascun accesso, con o senza un account utente.

Per garantire la protezione dei minori e il rispetto della legge, si prevede che le soluzioni adottate dai servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici siano efficaci per tutti i gruppi della popolazione e non abbiano quindi l'effetto di discriminare determinati gruppi, in particolare per i motivi enunciati all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Pertanto, l'efficacia della soluzione tecnica di verifica dell'età sarà la stessa indipendentemente dalle caratteristiche fisiche dell'utente. Nel caso di sistemi di generazione della prova dell'età basati sull'apprendimento automatico o di modelli statistici, i fornitori di servizi possono, ad esempio, testare la loro soluzione su una varietà di banche dati per garantire la conformità a tale requisito. È essenziale che i sistemi di controllo dell'età limitino i pregiudizi discriminatori, che portano anche a errori che possono mettere in discussione sia la loro affidabilità che la loro accettabilità.

I servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici sono invitati a includere eventuali pregiudizi discriminatori, ripartiti sulla base dei pertinenti motivi di discriminazione, nella valutazione delle prestazioni del loro sistema di verifica dell'età, ma anche in tutti gli audit che svolgono (cfr. sotto).

Seconda parte: tutela della vita privata

Lo scopo del presente quadro è anche garantire la tutela della vita privata degli utenti dei sistemi di verifica dell'età. I suddetti sistemi possono in effetti comportare rischi elevati per la sicurezza dei dati personali, dato che la verifica dell'età è simile alla verifica dell'identità e può pertanto richiedere la raccolta di dati sensibili o documenti di identità.

I soggetti coinvolti nei sistemi di verifica dell'età devono pertanto prestare particolare attenzione alla tutela della vita privata dei propri utenti e alla sicurezza dei sistemi informativi interessati, principi che la CNIL è responsabile di garantire che siano rispettati, in particolare, il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Principi di tutela della vita privata

In pratica, i sistemi di verifica dell'età nel loro complesso devono essere conformi alla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, compresi i principi di minimizzazione e protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (articoli 5 e 25 del GDPR).

I fornitori di tali sistemi devono prestare particolare attenzione ai principi seguenti:

accuratezza, proporzionalità e minimizzazione dei dati raccolti;
informazioni sull'utente concise, trasparenti, comprensibili e facilmente accessibili;
periodi appropriati di conservazione dei dati;

possibilità per le persone fisiche di esercitare i propri diritti, vale a dire il diritto di accesso, il diritto di opposizione, il diritto di rettifica, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla cancellazione, il diritto alla portabilità;
sicurezza all'avanguardia per i sistemi informativi utilizzati per il trattamento dei dati personali.

Attuazione di un sistema di verifica dell'età rispettoso della vita privata per impostazione predefinita e fin dalla progettazione

Nel 2022 la CNIL ha pubblicato un meccanismo di verifica dell'età rispettoso della vita privata per la trasmissione di un attributo di identificazione (in questo caso la prova dell'età) (15), (16). In particolare, il meccanismo proposto permette di garantire una rigida separazione tra i servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici, che sono tenuti a verificare l'età dei loro utenti, e le terze parti che rilasciano attributi di età.

Tale meccanismo, noto da allora come a "doppio anonimato" o a "doppia riservatezza", è stato sviluppato e testato da vari attori pubblici e privati, confermandone la fattibilità tecnica e la capacità di soddisfare le esigenze di tutela della vita privata inerenti ai meccanismi di verifica dell'età online. Corrisponde inoltre agli obiettivi fissati in generale per i sistemi di identità digitale, compresa la gestione degli attributi. Tuttavia, tale meccanismo, sebbene indicato come a "doppio anonimato" nel presente documento, non è "anonimo" ai sensi del GDPR, ma ciononostante garantisce un elevato livello di riservatezza.

I servizi di comunicazione pubblica online che rendono disponibili contenuti pornografici dovranno offrire ai loro utenti almeno un sistema di verifica dell'età conforme alle norme sulla vita privata a "doppio anonimato", garantendo che tale sistema possa essere utilizzato da una grande maggioranza dei loro utenti.

Tale requisito entrerà in vigore alla fine del periodo transitorio previsto dalla terza parte del presente quadro, fissata a sei mesi dalla sua pubblicazione, fatti salvi i requisiti minimi stabiliti di seguito. Pertanto, fino a tale data, i sistemi di verifica dell'età dovranno rispettare l'insieme minimo di requisiti indicati di seguito al fine di garantire un livello accettabile di protezione dei dati personali dei loro utenti.

Le sezioni seguenti specificano:

- i requisiti applicabili a tutti i sistemi di verifica dell'età contemplati dal presente quadro; gli obiettivi specifici per i sistemi più rispettosi della vita privata, noti come a "doppio anonimato";
- gli obblighi di trasparenza volti a informare gli utenti del livello di tutela della vita privata connesso ai sistemi offerti sui servizi;
- nonché le buone pratiche indicate come auspicabili ma non necessarie fino ad oggi.

Requisiti minimi per tutti i sistemi di verifica dell'età

Un insieme minimo di requisiti si applica a tutti i sistemi di verifica dell'età contemplati dal presente quadro.

1. Indipendenza del fornitore del sistema di verifica dell'età rispetto ai servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici

Il fornitore di sistemi di verifica dell'età è giuridicamente e tecnicamente indipendente da qualsiasi servizio di comunicazione pubblica online contemplato dal presente quadro e garantisce che i servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici non abbiano in nessun caso accesso ai dati utilizzati per verificare l'età dell'utente.

2. Riservatezza nei confronti dei servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici
I dati personali che consentono all'utente di verificare la sua età con un servizio di comunicazione contemplato dal presente quadro non devono essere trattati da tale servizio di comunicazione.

In particolare, l'attuazione di soluzioni di verifica dell'età non deve consentire ai servizi di comunicazione contemplati dal presente quadro di raccogliere l'identità, l'età, la data di nascita o altre informazioni personali di tali utenti.

3. Riservatezza nei confronti dei fornitori di generazione di prove dell'età

Se il sistema di verifica dell'età non consente all'utente di ottenere un'identità digitale o una prova dell'età riutilizzabile, i dati personali forniti dall'utente al fine di ottenere tale attributo non devono essere conservati dal fornitore di generazione della prova dell'età.

Inoltre, questo tipo di sistema non dovrebbe richiedere la raccolta di documenti di identità ufficiali se non genera una prova dell'età riutilizzabile.

Tale requisito lascia impregiudicato il rispetto degli obblighi giuridici e normativi che si applicano altrimenti a determinati fornitori di prove dell'età.

4. Riservatezza nei confronti di qualsiasi altra terza parte coinvolta nel processo di verifica dell'età

Qualora nel processo di verifica dell'età siano coinvolte terze parti diverse dai fornitori di generazione della prova dell'età, ad esempio per la gestione delle prove o la fatturazione del servizio, queste terze parti non devono memorizzare dati personali degli utenti del sistema, fatta eccezione per la conservazione della prova su richiesta dell'utente.

5. Garanzie per i diritti e le libertà degli individui da parte dei verificatori dell'età

Nel determinare se un utente può accedere o meno a un servizio di comunicazione pubblica online sulla base delle prove ad esso presentate, il servizio mirato che trasmette contenuti pornografici adotta una decisione automatizzata ai sensi dell'articolo 22 del GDPR.

Rifiutando l'accesso a un servizio, tale decisione può produrre effetti giuridici sulle persone interessate o, quanto meno, produrre effetti significativi che interessano le persone in modo analogo.

La CNIL ritiene che tale decisione possa essere basata sull'eccezione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del GDPR, nella misura in cui il servizio mirato che trasmette contenuti pornografici sia soggetto a un obbligo di verifica dell'età a norma dell'articolo 227-24 del codice penale e delle disposizioni della legge SREN. L'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del GDPR prevede che le disposizioni che autorizzano tale decisione automatizzata prevedano misure adeguate per la salvaguardia dei diritti, delle libertà e degli interessi di protezione dell'interessato.

Al fine di preservare i requisiti di tutela della vita privata volti a limitare la capacità dei servizi di identificare le persone fisiche, tali misure devono essere attuate non dal servizio mirato che trasmette contenuti pornografici, ma dal fornitore della soluzione tecnica di verifica dell'età, che si tratti del fornitore dell'attributo o dell'emittente della prova. Tali misure dovrebbero consentire agli utenti, in caso di errore, di contestare il risultato dell'analisi del loro attributo al fine di ottenere la prova dell'età. Per l'esercizio di tali ricorsi, questi fornitori di soluzioni di verifica dell'età dovrebbero offrire agli utenti la possibilità di utilizzare fornitori di attributi diversi o, a seconda delle soluzioni, emittenti di prove diversi. Il servizio mirato che trasmette contenuti pornografici è ad ogni modo obbligato, così come i fornitori di soluzioni tecniche per la verifica dell'età, a rispettare gli obblighi informativi

imposti dal GDPR e deve informare gli utenti della possibilità di presentare un reclamo al fornitore della soluzione di verifica dell'età.

In ogni caso, i fornitori di attributi devono anche consentire alle persone fisiche di rettificare i propri dati a norma dell'articolo 16 del GDPR.

Requisiti specifici per i sistemi di tutela della vita privata che rispettano il principio del "doppio anonimato"

Gli obiettivi seguenti integrano gli obiettivi della base minima per definire uno standard rispettoso della vita privata per la verifica dell'età online.

6. Maggiore riservatezza nei confronti dei servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici

I requisiti di cui al punto 2 sono integrati da quanto segue.

Un sistema di verifica dell'età che utilizza il "doppio anonimato" non dovrebbe consentire ai servizi di comunicazione contemplati dal presente quadro di riconoscere un utente che ha già utilizzato il sistema sulla base dei dati generati dal processo di verifica dell'età.

L'uso di sistemi di verifica dell'età che utilizzano il "doppio anonimato" non dovrebbe consentire a tali servizi di conoscere o dedurre la fonte o il metodo per ottenere la prova dell'età coinvolta nel processo di verifica dell'età di un utente.

Un sistema di verifica dell'età a "doppio anonimato" non deve consentire a tali servizi di riconoscere che due prove della maggiore età provengono dalla stessa fonte di prova dell'età.

7. Maggiore riservatezza nei confronti degli emittenti di attributi di età

I requisiti di cui al punto 3 sono integrati in modo tale che un sistema di verifica dell'età che utilizza il "doppio anonimato" non debba consentire ai fornitori di generazione di prove dell'età di sapere per quale servizio viene effettuata la verifica dell'età.

8. Maggiore riservatezza nei confronti di qualsiasi altra terza parte coinvolta nel processo di verifica dell'età

I requisiti di cui al punto 4 sono integrati dai requisiti seguenti:

Un sistema di verifica dell'età che utilizza il "doppio anonimato" non dovrebbe consentire a nessun'altra terza parte coinvolta nel processo di riconoscere un utente che ha già utilizzato il sistema. Ad esempio, una terza parte che fornisce la prova dell'età o ne attesta la validità non dovrebbe essere in grado di sapere se ha già elaborato prove dello stesso utente.

9. Disponibilità e copertura della popolazione

I servizi di comunicazione contemplati dal presente quadro devono garantire che i loro utenti abbiano almeno due metodi di prova della generazione dell'età diversi per ottenere la prova dell'età attraverso un sistema di verifica dell'età a "doppio anonimato". In pratica, un fornitore di servizi che offre una soluzione a doppio anonimato deve combinare almeno due metodi per ottenere la prova dell'età (ad esempio una soluzione basata su documenti di identità e una basata sulla stima dell'età).

I servizi di comunicazione contemplati dal presente quadro devono garantire che sia disponibile un sistema di verifica dell'età a "doppio anonimato" per almeno l'80 % della popolazione adulta residente in Francia.

Esempi e applicazione:

In termini pratici, le soluzioni a "doppio anonimato" devono offrire diversi fornitori di generazione di prova dell'età (ad esempio, diversi fornitori di accesso a internet e/o banche) e, per altre soluzioni, diversi metodi di generazione della prova dell'età (ad esempio, analisi delle caratteristiche del volto e fornitura di documenti di identità).

Informare gli utenti sul livello di vita privata connesso ai sistemi di verifica dell'età

10. Visualizzazione esplicita del livello di tutela della vita privata degli utenti

Ogni soluzione di verifica dell'età deve essere esplicitamente associata al suo livello di tutela della vita privata, in modo tale che le soluzioni conformi agli standard di "doppio anonimato" siano mostrate in modo chiaro e leggibile. In ogni caso, altre soluzioni non dovrebbero essere confuse o promosse al fine di indurre in errore l'utente a favore di soluzioni meno protettive della vita privata.

Laddove una terza parte coinvolta nel processo di verifica dell'età possa essere a conoscenza del servizio per il quale viene effettuata la verifica dell'età, l'utente deve essere chiaramente informato.

Per quanto riguarda i sistemi di verifica dell'età conformi al principio del "doppio anonimato", l'utente deve essere chiaramente informato che tale soluzione garantisce che il fornitore della verifica dell'età non possa conoscere il servizio per il quale tale verifica è effettuata.

Obiettivi e migliori pratiche auspicabili

I seguenti obiettivi non sono ancora richiesti dai sistemi di verifica dell'età per la conformità al presente quadro, ma costituiscono una serie di migliori pratiche alle quali le soluzioni di verifica dell'età dovrebbero ambire.

Possibilità per gli utenti di generare la prova dell'età loro stessi in modo confidenziale:

l'utente può generare una prova dell'età localmente, senza informare l'emittente originale dei suoi attributi di età o un'altra terza parte;

l'utente può generare una prova dell'età attraverso un servizio online che può essere utilizzato senza alcun accesso ai propri dati personali.

Riservatezza dei sistemi di verifica dell'età nel loro complesso:

il sistema si basa su una dimostrazione a conoscenza zero ("zero-knowledge proof");

il sistema si basa su tecniche di crittografia con proprietà di resistenza agli attacchi più complessi, anche in futuro.

TERZA PARTE: SOLUZIONI ALTERNATIVE DI GENERAZIONE DI PROVE ACCETTATE SU BASE TEMPORANEA

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 sulla fiducia nell'economia digitale, i servizi soggetti alle disposizioni attuano un sistema di verifica dell'età conforme alle caratteristiche tecniche del presente quadro entro tre mesi dalla sua pubblicazione. Tuttavia, al termine di questi tre mesi, i servizi in oggetto, per un periodo transitorio di tre mesi dalla pubblicazione del presente quadro, inteso a consentire ai servizi

interessati di individuare e attuare una soluzione di verifica dell'età che soddisfi tutti i criteri enunciati nella prima e nella seconda parte, potranno attuare soluzioni che utilizzano carte bancarie che saranno considerate conformi alle caratteristiche tecniche del quadro, fatte salve le condizioni seguenti.

Una soluzione che utilizza una carta bancaria sarebbe un metodo iniziale per filtrare alcuni dei minori. Questa soluzione temporanea si basa su un'infrastruttura che è già stata implementata e che può essere mobilitata.

Fatta salva la conformità ai requisiti di seguito riportati, questa soluzione consentirebbe inizialmente di proteggere i minori più giovani. Il filtraggio deve avvenire attraverso un'autenticazione forte (ossia un'autenticazione a due fattori). Ad esempio, può avvenire tramite la sola autenticazione forte (senza pagamento) o tramite un pagamento (incluso un importo di zero euro) unitamente all'autenticazione forte.

Tali sistemi di verifica:

non devono essere attuati direttamente dai servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici, ma da terze parti indipendenti dal servizio;

dovranno garantire la sicurezza della verifica al fine di prevenire i rischi di phishing associati ad essa. È pertanto importante garantire che le informazioni di pagamento siano inserite in siti attendibili. A questo proposito, sarebbe opportuno che i servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici e i fornitori di soluzioni lancino una campagna coordinata per sensibilizzare in merito ai rischi di phishing, tenendo conto specificamente di questa nuova pratica;

dovranno permettere di comprovare almeno l'esistenza e la validità della carta da verificare, il che esclude una semplice verifica della coerenza del numero della carta;

attuano l'autenticazione forte prevista dalla direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento (nota come "PSD2"), ad esempio facendo affidamento sul Protocollo 3-D Secure nella sua seconda versione in vigore, al fine di garantire che l'utente del servizio sia il titolare della carta mediante l'autenticazione a due fattori.

QUARTA PARTE: AUDIT E VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI DI VERIFICA DELL'ETÀ

La legge SREN stabilisce che “L'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale può chiedere agli editori e ai fornitori di servizi [...] di effettuare un audit dei sistemi di verifica dell'età che attuano al fine di attestare la conformità di tali sistemi ai requisiti tecnici definiti dal quadro. Il quadro specifica le procedure per l'esecuzione e la divulgazione del presente audit, affidate a un organismo indipendente con comprovata esperienza”.

Le sezioni seguenti mirano a chiarire i principi fondamentali che possono orientare i servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici cui sarebbe richiesto di effettuare tale audit.

Valutazione dei sistemi messi in atto in condizioni reali

Al fine di garantire un elevato livello di tutela dei minori, Arcom valuterà caso per caso le soluzioni tecniche di verifica dell'età una volta attuate dagli editori, vale a dire in concreto. Poiché alcune soluzioni possono essere configurate dagli stessi servizi mirati che

trasmettono contenuti pornografici, è necessario effettuare una valutazione in condizioni reali di funzionamento.

Ai servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici è chiesto di garantire che le soluzioni messe in atto siano sistematicamente in grado di soddisfare i requisiti del quadro adattando, se del caso, i loro principi e parametri operativi.

Tassi di errore, elusione e rischi di attacchi

L'audit tecnico si concentra sulla valutazione, in generale, della conformità della soluzione di verifica dell'età alla legge e al presente quadro nel suo insieme.

A tale riguardo, valuta in particolare:

la capacità della soluzione tecnica di distinguere gli utenti minori di età;

l'assenza di pregiudizi discriminatori;

- la resistenza a potenziali pratiche di elusione (ad esempio i deepfake) e ai rischi di attacchi (17).

Indipendenza del fornitore di audit

Al fine di non compromettere la credibilità dell'audit, il revisore dovrebbe disporre di competenze ed esperienza comprovate ed essere indipendente sia dalle società che offrono soluzioni di verifica dell'età sia dai servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici che utilizzano le suddette soluzioni tecniche.

Arcom può, in una versione successiva del presente quadro, specificare le condizioni alle quali gli audit devono essere effettuati e messi a disposizione del pubblico.

Allo stato attuale, e in attesa di ulteriori chiarimenti da parte di ARCOM, le aziende sono incoraggiate a effettuare audit tecnici dei loro sistemi di verifica dell'età, inizialmente entro sei mesi dalla pubblicazione del presente quadro e in seguito almeno ogni anno.

Anche i servizi mirati che trasmettono contenuti pornografici sono incoraggiati a pubblicare la relazione di audit su una pagina facilmente accessibile della loro interfaccia online e in un formato facilmente comprensibile per motivi di trasparenza, soprattutto per quanto riguarda gli utenti.

(1) Arcom, La fréquentation des sites « adultes » par les mineurs (sulla base dei dati forniti da Médiamétrie), pubblicato il 25 maggio 2023:

(2) M. Arzano, C. Rozier, Alice au pays du porno (Alice nel paese del porno): Ados: leurs nouveaux imaginaires sexuels (Adolescenti: i loro nuovi immaginari sessuali), Ramsay, 2005.

(3) Cfr. <https://www.csa.fr/Informer/Toutes-les-actualites/Actualites/Quelles-solutions-pour-protger-votre-enfant-des-images-a-caractere-pornographique-sur-internet>; e B. Smaniotto (ricercatore in psicopatologia e psicologia clinica), “Pornographie : quels impacts sur la sexualité adolescente ?” (Pornografia: quale impatto sulla sessualità adolescenziale?), 'The Conversation', 28 agosto 2023: <https://theconversation.com/pornographie-quels-impacts-sur-la-sexualite-adolescente-207142>.

(4) Corte di Cassazione, camera penale, 23 febbraio 2000, 99-83.928,

- (5) <https://www.ohchr.org/fr/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-25-2021-childrens-rights-relation>
- (6) CNIL, deliberazione n. 2021-069 del 3 giugno 2021 recante parere su un progetto di decreto relativo alle modalità di attuazione delle misure per proteggere i minori dall'accesso ai siti che trasmettono contenuti pornografici (cfr. <https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000044183781>).
- (7) Cfr. <https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-8-recommandations-pour-renforcer-la-protection-des-mineurs-en-ligne>.
- (8) Cfr:
- (9) Cfr. <https://linc.cnil.fr/demonstrateur-du-mecanisme-de-verification-de-lage-respectueux-de-la-vie-privee>.
- (10) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- (11) Cfr. comunicato stampa della CNIL del 21 febbraio 2023: <https://www.cnil.fr/fr/controle-de-lage-pour-lacces-aux-sites-pornographiques>.
- (12) CSA, parere n. 2021-11 del 23 giugno 2021 sul progetto di decreto relativo alle modalità di attuazione delle misure per proteggere i minori dall'accesso ai siti che trasmettono contenuti pornografici,
- (13) Restricted to adults" (Limitato agli adulti).
- (14) Gli header sono informazioni restituite dal server del sito web al browser dell'utente al momento di una richiesta.
- (15) <https://linc.cnil.fr/demonstrateur-du-mecanisme-de-verification-de-lage-respectueux-de-la-vie-privee>
- (16) <https://www.cnil.fr/fr/verification-de-lage-en-ligne-trouver-lequilibre-entre-protection-des-mineurs-et-respect-de-la-vie>
- (17) La valutazione del rischio di attacchi a una soluzione di verifica dell'età consiste nel determinare se il sistema possa essere utilizzato in modo improprio a fini fraudolenti.

Redatta il 9 ottobre 2024.

Per l'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale:
Il Presidente,
R.-O. Maistre